

Prot. 0002689 del 01/04/2021

Class. 4.6



Camanini dott. Cristina

Dottore commercialista – Revisore contabile

Via Flaim, 14 – 38023 Cles (TN)

Tel. 0463. 600113 – Fax 0463.600113 - Cell.: 338-8367437

e-mail: cristina@studiocamanini.it - pec: cristina.camanini@pec.odctrento.it

**COMUNE DI TERRE D'ADIGE
(Provincia Autonoma di Trento)**

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale di data 01.04.2021 con oggetto:

“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 ai fini della formazione del Rendiconto di gestione 2019, ex art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

La sottoscritta dott. Cristina Camanini, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Terre d'Adige nominata con delibera consiliare n. 55 del 22.12.2020

- ricevuta in data 25.03.2021 la proposta di delibera della Giunta Comunale di data 01.04.2021 e in data successiva le tabelle di dettaglio relative all'operazione di ri-accertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante re-imputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale:
 - elenco residui passivi eliminati;
 - elenco residui attivi eliminati;
 - elenco dei maggiori residui attivi;
 - elenco residui attivi distinti per anno al 31.12.2020;
 - elenco residui passivi distinti per anno al 31.12.2020;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 10 di data 25.03.2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, comprensivo di D.U.P 2021-2023 e Nota integrativa;
- 2021-2023 vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

- visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

- considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

- richiamato l'articolo 3 comma 4, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che: << *Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ...Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente (...)*

- richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; - l'affidabilità

della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

- ricordato che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2019 (a seguito della legge 145/2018) ha introdotto modificazioni al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, con particolare riferimento al FPV riferito ai lavori pubblici;
- dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

a) i crediti di dubbia e difficile esazione;

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

d) i debiti insussistenti o prescritti;

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

- visto, ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, i pareri favorevoli del responsabile dell'Ufficio Tributi e Ragioneria, espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e sulla regolarità contabile;

- considerato che le variazioni apportate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

- considerato che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento ordinario, dopo averne verificato l'effettiva esigibilità nel 2020 e che permangono quindi tra i residui al 31 dicembre 2020.

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di determinazione in oggetto, l'organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione.

RESIDUI ATTIVI e PASSIVI

Il prospetto dei residui attivi evidenzia le seguenti risultanze:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI		Importo	
a)	Residui attivi all'inizio dell'esercizio 2020	Euro	2.570.493,65
b)	Maggiori accertamenti in conto residui nel corso dell'esercizio	Euro	6.355,38
c)	Minori residui attivi insussistenti rilevati nell'esercizio	Euro	17.397,53
d)	Importo totale dei residui rideterminato (a+b-c)	Euro	2.559.451,50
e)	Residui attivi riscossi nel corso dell'esercizio	Euro	1.901.301,00
f)	Consistenza della gestione residui attivi al 31.12.2020 (d-e)	Euro	658.150,50
GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020			
Descrizione operazioni riaccertamento		Importo	
Residui attivi di competenza da mantenere al 31.12.2020		1.273.060,26	
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE A BILANCIO		1.931.210,76	

Il prospetto dei residui passivi evidenzia le seguenti risultanze:

GESTIONE RESIDUI PASSIVI		Importo	
a)	Residui passivi all'inizio dell'esercizio 2020	Euro	1.322.071,21
b)	Minori residui passivi insussistenti rilevati nell'esercizio	Euro	87.133,50
c)	Importo totale dei residui passivi rideterminato (a-b)	Euro	1.234.937,71
d)	Residui passivi pagati nel corso dell'esercizio	Euro	870.818,29
e)	Consistenza della gestione residui passivi al 31.12.2020 (c-d)	Euro	364.119,42
GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020			
Descrizione operazioni riaccertamento		Importo	
Residui passivi di competenza da mantenere al 31.12.2020		550.832,68	
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE A BILANCIO		914.952,10	

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DERIVANTE DA IMPEGNI REIMPUTATI

Si rileva che il fondo pluriennale vincolato al 31.12.2020 non viene modificato per impegni reimputati con il riaccertamento ordinario di cui trattasi nel presente parere.

VARIAZIONI APPORTATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Dalla verifica effettuata il Revisore attesta:

- la corretta reimputazione delle entrate;
- la corretta reimputazione delle spese;
- il rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 162 e 171 del TUEL 267/2000 e gli equilibri di finanza locale.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Revisore dei Conti, nel rispetto dell'art. 210 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, **considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio** ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, **esprime parere favorevole**, all'approvazione del provvedimento relativo al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020, e alla conseguente variazione del bilancio 2021-2023 sulla base degli importi sopra specificati.

Terre d'Adige, 01.04.2021

